m_lps.ANVWEYA.REGISTRO DECRETI.R.0000244.05-08-2026

MINISTERO del LAVORO
e delle POLITICHE SOCIALI

DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE SOCIALI, DEL TERZO SETTORE E MIGRATORIE

DIREZIONE GENERALE PER LO SVILUPPO SOCIALE E GLI AIUTI ALLE POVERTÀ

Il Direttore Generale

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi» e successive modificazioni;

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante "Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59" e successive modificazioni, e, in particolare, l'articolo 2, comma 1;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" e successive modificazioni;

VISTO il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante il «Codice in materia di protezione dei dati personali» e successive modificazioni (nel prosieguo "Codice privacy");

VISTO il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, «Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni»;

VISTO il decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, recante "Disposizioni urgenti in materia di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, di agricoltura, di sport, di lavoro e per l'organizzazione del Giubileo della Chiesa cattolica per l'anno 2025", convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 112 e, in particolare, l'articolo 3, comma 6, che nel modificare il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, ha previsto che il Ministero del lavoro e delle politiche sociali si articoli in dipartimenti, in numero non superiore a tre;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 22 novembre 2023, n. 230, recante "Regolamento di riorganizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e degli Uffici di diretta collaborazione", e in particolare l'articolo 17 ove si prevede che il Ministero del lavoro e delle politiche sociali sia articolato in tre dipartimenti, tra cui il "Dipartimento per le politiche sociali, del terzo settore e migratorie" e il successivo articolo 39, che prevede l'abrogazione del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2017, n. 57 e del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 giugno 2021, n. 140;

VISTI, altresì, gli articoli 20 e 21 del citato d.P.C.M. n. 230 del 22 novembre 2023, che istituiscono nell'ambito del Dipartimento per le politiche sociali, del terzo settore e migratorie del Ministero del lavoro e delle politiche sociali la Direzione Generale per lo sviluppo sociale e gli aiuti alle povertà, cui è attribuita, tra l'altro, la gestione dei programmi nazionali finanziati dal Fondo sociale europeo in materia di inclusione sociale, precedentemente attribuita alla ex Direzione Generale per la lotta alla povertà e per la programmazione sociale;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 2024, registrato dalla Corte dei conti in data 19 marzo 2024, al n. 546, con il quale è stato conferito al dott. Alessandro Lombardi l'incarico di funzione dirigenziale di livello generale di Capo dipartimento per le politiche sociali, del terzo settore e migratorie del Ministero del lavoro e delle politiche sociali;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 dicembre 2024, con il quale è stato conferito al dott. Romolo de Camillis, a decorrere dal 1° gennaio 2025 e per la durata di tre anni, l'incarico di direttore della Direzione Generale per lo sviluppo sociale e gli aiuti alle povertà, nell'ambito del Dipartimento per le politiche sociali, del terzo settore e migratorie, ammesso alla registrazione dalla Corte dei conti in data 31 gennaio 2025, al n. 89;

VISTO il decreto ministeriale 7 marzo 2025, n. 29 di individuazione degli uffici dirigenziali di livello non generale nell'ambito dei Dipartimenti e delle Direzioni generali, registrato dalla Corte dei conti il 7 aprile 2025 al n. 352;

VISTO l'articolo 4 del citato decreto ministeriale del 7 marzo 2025, che individua la Divisione III quale Autorità di gestione del Programma Nazionale Inclusione e lotta alla povertà 2021-2027 (FSE+ e FESR), con funzioni di coordinamento e gestione;

VISTO il decreto direttoriale n. 150 del 13 giugno 2025, registrato dalla Corte dei conti in data 17 luglio 2025 al n. 898, con il quale la dott.ssa Carla Antonucci, dirigente di seconda fascia dei ruoli di questo Ministero, è stata incaricata, per il periodo dal 15 giugno 2025 al 14 giugno 2028, della titolarità della Divisione III – "Autorità di gestione dei programmi operativi nazionali a valere sul Fondo sociale europeo (FSE) e sul Fondo di aiuti europei agli indigenti (FEAD) Programmazione 2014-2020. Autorità di gestione programma Nazionale Inclusione e Lotta alla povertà 2021-2027 (FSE+ e FESR). Coordinamento e gestione" della Direzione Generale per lo sviluppo sociale e gli aiuti alle povertà;

VISTO il decreto direttoriale n. 21 del 31 gennaio 2023, con il quale il dirigente *pro-tempore* della Divisione III dell'allora Direzione Generale per la lotta alla povertà e per la programmazione sociale, come già previsto nel relativo Programma Nazionale, è stato individuato come Autorità di Gestione del "PN Inclusione e lotta alla povertà 2021-2027" (CCI 2021IT05FFPR003), a norma dell'articolo 71 del Regolamento (UE) 2021/1060;

VISTO il Regolamento (UE) 2020/2093 del Consiglio del 17 dicembre 2020, che stabilisce il Quadro Finanziario Pluriennale (QFP) per il periodo 2021-2027;

VISTO il Regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021, recante le disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo Plus;

VISTO il Regolamento (UE) 2021/1057 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021 (Regolamento FSE+), che istituisce il Fondo sociale europeo Plus (FSE+) e che abroga il regolamento (UE) n. 1296/2013;

VISTO altresì il Regolamento (UE) 2021/1058 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021 (Regolamento FESR), relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e al Fondo di coesione;

VISTA la Decisione di esecuzione (UE) 2021/1130 della Commissione europea del 5 luglio 2021, che definisce l'elenco delle regioni ammissibili al finanziamento del Fondo europeo di sviluppo regionale e del Fondo sociale europeo Plus (FSE+), nonché degli Stati membri ammissibili al finanziamento del Fondo di coesione per il periodo 2021-2027;

VISTO il Regolamento delegato (UE) 240/2014 della Commissione europea, del 7 gennaio 2014, recante un Codice europeo di condotta sul partenariato nell'ambito dei fondi strutturali e d'investimento europei;

VISTO il Regolamento (UE, Euratom) 2024/2509 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 settembre 2024, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione (rifusione);

VISTO il d.P.R. 10 marzo 2025, n. 66 "Regolamento recante i criteri sull'ammissibilità della spesa per i programmi cofinanziati dai fondi per la politica di coesione e dagli altri fondi europei a gestione concorrente di cui al Regolamento (UE) 2021/1060 per il periodo di programmazione 2021/2027", pubblicato sulla G.U. n. 105 dell'8 maggio 2025;

VISTO il Regolamento delegato (UE) 240/2014 della Commissione europea, del 7 gennaio 2014, recante un codice europeo di condotta sul partenariato nell'ambito dei fondi strutturali e d'investimento europei;

VISTO l'Accordo di Partenariato 2021-2027 per l'impiego dei Fondi SIE (Fondi Strutturali e di investimento Europei), adottato con decisione di esecuzione della Commissione europea C (2022) 4787 final del 15 luglio 2022;

VISTO il "Programma Nazionale (PN) Inclusione e lotta alla povertà 2021-2027", per il sostegno congiunto a titolo del FESR e FSE+ nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti a favore dell'occupazione e della crescita" - CCI2021IT05FFPR003 - approvato con la Decisione CE C(2022) 9029 del 1° dicembre 2022, a titolarità del Ministero del lavoro e delle politiche sociali – già Direzione Generale per la lotta alla povertà e per la programmazione sociale - nell'ambito della Programmazione europea 2021-2027;

VISTO il decreto direttoriale n. 64 del 13 marzo 2023, che ha istituito il Comitato di Sorveglianza (CdS) del PN Inclusione e lotta alla povertà 2021-2027, in conformità all'articolo 38 del Regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento Europeo e del Consiglio;

VISTI la metodologia e i criteri di selezione delle operazioni finanziate nell'ambito del PN Inclusione e lotta alla povertà 2021-2027, Versione 2, approvati dal richiamato CdS con procedura scritta conclusasi con nota prot. 10786 del 1° luglio 2026;

VISTO il Si.Ge.Co. del PN Inclusione e lotta alla povertà 2021-2027, Versione 4, approvato con decreto direttoriale n. 206 del 4 agosto 2025;

VISTO il decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, recante «Modifiche e integrazioni al decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, ai sensi degli articoli 16, commi 1, lettera a), e 2, lettere b), c), d) ed e) e 17, comma 1, lettere a), c), e), f), g), h), l), m), n), o), q), r), s) e z), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche»;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 16 giugno 2023, n. 82;

VISTA la legge 15 maggio 1997, n. 127, recante «Misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo» e, in particolare, l'articolo 3, comma 6, secondo cui la partecipazione ai concorsi indetti da pubbliche amministrazioni non è soggetta a limiti di età, salvo deroghe dettate da regolamenti delle singole amministrazioni connesse alla natura del servizio o a oggettive necessità dell'amministrazione;

VISTO il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, recante «Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni»;

VISTO il decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 6, recante «Riorganizzazione del Centro di formazione studi (FORMEZ), a norma dell'articolo 24 della legge 18 giugno 2009, n. 69»;

VISTO il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante «Codice dell'ordinamento militare», e in particolare gli articoli 678 e 1014;

VISTA la legge 19 giugno 2019, n. 56, recante «Interventi per la concretezza delle azioni delle pubbliche amministrazioni e la prevenzione dell'assenteismo»;

VISTO il decreto legislativo 6 marzo 2017, n. 40, recante «Istituzione e disciplina del servizio civile universale, a norma dell'articolo 8 della legge 6 giugno 2016, n. 106» e, in particolare, l'articolo 18, comma 4, «Crediti formativi universitari ed inserimento nel mondo del lavoro»;

VISTO l'articolo 37 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, recante «Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria»;

VISTO l'articolo 73, comma 14, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, recante «Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia»;

VISTO il decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, e, in particolare, l'articolo 3, comma 4-bis, in materia di disturbi specifici di apprendimento;

VISTO il decreto 9 novembre 2021, del Ministro per la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e il Ministro per le disabilità, concernente le modalità di partecipazione ai concorsi pubblici per i soggetti con disturbi specifici di apprendimento, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-bis, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113;

VISTO il decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, recante «Ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)»;

VISTO il decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74, recante «Disposizioni urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche»;

VISTO il decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56, recante «Ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)»;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 aprile 2020, recante «Determinazione dei compensi da corrispondere ai componenti delle commissioni esaminatrici e della Commissione per l'attuazione del progetto di riqualificazione delle pubbliche amministrazioni (RIPAM)»;

VISTO il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, recante "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59";

VISTA la legge 8 novembre 2000, n. 328, "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali", con particolare riferimento all'articolo 22, relativo alla "Definizione del sistema integrato di interventi e servizi sociali";

VISTA la legge 30 dicembre 2025, n. 199 "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2026 e bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028"

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa»;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 2006, n. 184, concernente il «Regolamento recante disciplina in materia di accesso ai documenti amministrativi»;

VISTA la legge 6 novembre 2012, n. 190, recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione";

VISTO il decreto interministeriale del 22 ottobre 2021, di adozione del Piano nazionale degli interventi e dei servizi sociali 2021-2023;

VISTO altresì il decreto interministeriale del 2 aprile 2025, di adozione del nuovo Piano nazionale degli interventi e dei servizi sociali 2024-2026;

VISTO il CCNL relativo al personale del comparto Funzioni locali – Area dei Funzionari, triennio 2019 – 2021, siglato il 16 novembre 2022;

CONSIDERATO che il PN Inclusione e lotta alla povertà 2021-2027 si articola in quattro priorità principali, di cui la priorità 1 "Sostegno all'inclusione sociale e lotta alla povertà", ha il seguente obiettivo specifico: k (ESO4.11) - "Migliorare l'accesso paritario e tempestivo a servizi di qualità, sostenibili e a prezzi accessibili, compresi i servizi che promuovono l'accesso agli alloggi e all'assistenza incentrata sulla persona, anche in ambito sanitario; modernizzare i sistemi di protezione sociale, anche promuovendo l'accesso alla protezione sociale, prestando particolare attenzione ai minori e ai gruppi svantaggiati; migliorare l'accessibilità, anche per le persone con disabilità, l'efficacia e la resilienza dei sistemi sanitari e dei servizi di assistenza di lunga durata";

CONSIDERATO che la priorità 1 è riferita alla possibilità di realizzare interventi nell'ambito dell'"Inclusione e protezione sociale" dell'Accordo di Partenariato Italia, il cui risultato atteso è il miglioramento complessivo dell'accessibilità e della qualità dei servizi sociali ai cittadini, per ridurre diseguaglianze sociali e disparità territoriali dell'offerta attraverso interventi orientati al rafforzamento della gestione integrata e al miglioramento di livelli e qualità di presa in carico nei servizi sociali, anche attraverso la condivisione di standard comuni e il rafforzamento e la qualificazione degli operatori;

CONSIDERATO che per conseguire tale risultato il PN Inclusione e lotta alla povertà 2021-2027 destina specifiche risorse, nell'ambito della priorità e dell'obiettivo specifico sopra indicati, ad azioni integrate di empowerment dei diversi livelli coinvolti nella erogazione dei servizi sociali, attraverso il potenziamento delle figure professionali sociali e delle relative competenze;

CONSIDERATA l'opportunità di sostenere, in modo strutturale, il rafforzamento della capacità degli Ambiti territoriali sociali (ATS) di rispondere alle esigenze dei cittadini, garantendo adeguati servizi sociali rivolti alla persona e alla famiglia, in un'ottica di integrazione con i vari livelli di governo e del rispetto del principio di sussidiarietà attraverso l'assunzione di personale a tempo determinato per il prossimo triennio per le seguenti figure professionali: 1. Funzionario amministrativo; 2. Funzionario contabile – economico finanziario/Funzionario esperto di rendicontazione; 3. Funzionario psicologo; 4. Funzionario educatore professionale socio pedagogico/Pedagogista;

VISTA la convenzione stipulata, ai sensi dell'articolo 7, comma 2, del decreto legislativo n. 36/2023, con Formez PA, in qualità di ente *in house* delle Amministrazione socie, tra cui è incluso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, sottoscritta dal Formez PA il 15 aprile 2025 e controfirmata dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali il 17 aprile 2025, per il supporto all'organizzazione della procedura concorsuale;

VISTO il decreto direttoriale n. 96 del 23 aprile 2025, di approvazione della citata convenzione, registrato ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123 dall'Ufficio centrale di bilancio in data 30 aprile 2025, con il n. 123 ed ammesso alla successiva registrazione da parte della Corte dei conti il 20 maggio 2025, con il n. 551;

VISTO il decreto direttoriale n. 159 del 20 giugno 2025, con cui è stato approvato il bando di concorso pubblico, su base regionale, per esami, per il reclutamento di complessive 3.839 unità di personale non dirigenziale, da assumere con rapporti di lavoro a tempo pieno e determinato, per una durata non superiore a trentasei mesi, da inquadrare nel livello del comparto Funzioni locali – Area dei Funzionari e dell'elevata qualificazione secondo quanto previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del comparto Funzioni locali - Triennio 2019-2021, presso gli Ambiti territoriali sociali (ATS) secondo la ripartizione di cui all'allegato 1 al medesimo bando di concorso;

TENUTO CONTO che le figure professionali da reclutare con il predetto bando di concorso sono state ripartite come segue: n. 873 Funzionari amministrativi (codice A); n. 736 Funzionari contabili – economico finanziari/Funzionari esperti di rendicontazione (codice B); n. 979 Funzionari psicologi (codice C); n. 954 Funzionari educatori professionali socio pedagogici (di cui all'articolo 3 della legge 15 aprile 2024, n. 55) - (codice D); n. 297 Funzionari Pedagogisti (di cui all'articolo 1 della legge 15 aprile 2024, n. 55) - (codice E);

VISTA l'avvenuta pubblicazione del bando di concorso, unitamente all'allegato 1, e della versione in lingua tedesca, sul portale "inPA" in data 30 giugno 2025, disponibile all'indirizzo internet https://www.inpa.gov.it, sul portale amministrazione trasparente del Ministero del lavoro e delle politiche sociali all'indirizzo https://trasparenza.lavoro.gov.it/archivio22_bandi-di-concorso_0_95_639_1.html e all'indirizzo del PN Inclusione https://pninclusione21-27.lavoro.gov.it;

CONSIDERATO che, secondo quanto previsto dall'articolo 4 del bando, *"L'esame consiste in una prova scritta, distinta per i codici concorso di cui all'articolo 1, comma 3, che si svolgerà esclusivamente mediante l'utilizzo di strumenti informatici e piattaforme digitali, anche in sedi decentrate e anche con più sessioni consecutive non contestuali, assicurando comunque la trasparenza e l'omogeneità delle prove somministrate in modo da garantire il medesimo grado di selettività tra tutti i partecipanti" e che "la correzione della prova scritta da parte della commissione esaminatrice avviene utilizzando strumenti informatici e con modalità idonee ad assicurare l'anonimato del candidato. Una volta terminata la correzione ed attribuiti i relativi punteggi, la commissione esaminatrice procede con modalità digitali alle operazioni di scioglimento dell'anonimato."*;

VISTO il decreto direttoriale n. 209 del 5 agosto 2025, con il quale sono state nominate, a livello nazionale, le commissioni esaminatrici per i profili professionali previsti dal bando di concorso, bandito con decreto direttoriale n. 159 del 20 giugno 2025;

VISTO il decreto direttoriale n. 252 dell'11 settembre 2025, con il quale sono stati costituiti i Comitati di vigilanza presso le sedi d'esame nell'ambito del concorso pubblico innanzi richiamato;

VISTO l'articolo 4 del bando di concorso, il quale prevede che "*il concorso è organizzato su base regionale, con la definizione di una graduatoria per ogni singolo profilo e per ciascuna regione. Il Formez PA individua le sedi di esame a livello territoriale in base al numero delle domande pervenute, anche al fine di favorire la massima partecipazione. Verrà data comunicazione delle prove ai candidati, con indicazione della data e del luogo di svolgimento, mediante il portale "inPA" almeno quindici giorni prima della data stabilita per lo svolgimento delle stesse.*";

CONSIDERATO che le prove scritte del concorso si sono svolte nei giorni 15 e 16 settembre 2025, così come da avviso di pubblicazione del calendario e istruzioni ai candidati e secondo il diario e istruzioni delle prove scritte pubblicati – in conformità a quanto previsto dal bando di concorso – rispettivamente in data 8 agosto 2025 e 1° settembre 2025, sul portale inPA al seguente link: https://www.inpa.gov.it/bandi-e-avvisi/dettaglio-bando-avviso/?concorso_id=029f4da8efa440abb041e101af8639f3 ;

CONSIDERATO che la prova scritta asincrona si è svolta in data 22 ottobre 2025, come da convocazione e diario d'esame pubblicato in data 7 ottobre 2025 sul portale inPA;

CONSIDERATO che, a seguito della pubblicazione degli esiti delle prove scritte per tutti i codici di concorso, ciascun candidato ha potuto prendere visione del relativo esito tramite la piattaforma Concorsi Smart;

VISTO l'articolo 7 del bando "Graduatorie finali di merito", il quale stabilisce che "*Ultimata la prova scritta di cui all'articolo 4, le commissioni esaminatrici, ciascuna per il proprio codice concorso di cui all'articolo 1, comma 4, redigono al termine dei lavori le relative graduatorie regionali finali di merito sulla base del punteggio conseguito da ciascun candidato nella prova scritta, nonché delle riserve dei posti previste dall'articolo 1 del presente bando.*";

CONSIDERATE le attività istruttorie svolte dalla commissione esaminatrice;

VISTO il decreto direttoriale n. 428 del 22 dicembre 2025, con il quale sono state approvate n. 21 graduatorie regionali finali di merito, di cui all'allegato 1 al suddetto decreto per il profilo di Funzionario psicologo (codici C.1, C.2 e C.3);

VISTO il comunicato pubblicato sul portale inPA in data 8 gennaio 2026, con il quale è stata data l'informativa a ciascun candidato sulla possibilità di visualizzare, accedendo all'Area riservata del portale inPA, il punteggio totale e la relativa posizione in graduatoria;

VISTO il ricorso presentato dal candidato individuato con il codice candidatura 115UU4AC4B - per il profilo di Funzionario psicologo (codice C1 SIC) al Tribunale amministrativo regionale per la Sicilia (RG n. 2012/2025) con istanza di sospensiva, notificato il 31 ottobre 2025, per l'impugnazione e quindi l'annullamento, previa sospensione, dell'esito della prova relativa al concorso pubblico, su base regionale, per esami, indetto con decreto 20 giugno 2025, n. 159, per il reclutamento di complessive 3.839 unità di personale non dirigenziale, da assumere con rapporti di lavoro a tempo pieno e determinato, per una durata non superiore a trentasei mesi, da inquadrare nel livello del comparto funzioni locali – area dei funzionari e dell'elevata qualificazione, presso gli ambiti territoriali sociali – n. 975 funzionari con il profilo di psicologo (codice c.1), svolta il 15 settembre 2025, e di tutti gli atti presupposti e/o connessi, in specie ed in *parte qua* la banca dati dei quesiti/domande preparata ed utilizzata per la prova di esami ed il quesito/domanda riportato al n. 24;

VISTA l'ordinanza del Tribunale amministrativo regionale per la Sicilia n. 699/2025 del 4 dicembre 2025, resa all'esito del predetto ricorso, con la quale è stata respinta la suddetta istanza cautelare;

VISTO l'atto di appello cautelare (RG n. 36/2026) notificato il 16 gennaio 2026, proposto dal medesimo candidato al Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, volto alla riforma dell'ordinanza del Tar Sicilia del 4 dicembre 2025, n. 699/2025;

VISTA l'ordinanza n. 43 del 19 febbraio 2026, notificata da controparte il 20 febbraio 2026, con cui il Consiglio di Giustizia Amministrativa della Regione Siciliana ha accolto in parte l'appello e, per l'effetto, in riforma dell'ordinanza impugnata, ha disposto che "*in parziale accoglimento dell'istanza cautelare e fino alla decisione di merito, (….) al ricorrente – in via interinale – sia sospesa la sottrazione di 0,15 punti, cioè di quel punteggio che gli è stato detratto in considerazione della risposta al quesito n. 24, giudicata erronea dal sistema";*

VISTA la comunicazione e-mail del 27 febbraio 2026, acquisita in pari data al protocollo in ingresso al n. 3079, con cui il Presidente di commissione per il profilo di Funzionario psicologo (codice C.1) ha trasmesso il verbale n. 16 del 24 febbraio 2026 della predetta commissione;

TENUTO CONTO che con il predetto verbale la commissione per il profilo di Funzionario psicologo (C.1) ha dato seguito all'ordinanza del Consiglio di Giustizia Amministrativa della Regione Siciliana n. 43 del 19 febbraio 2026, sospendendo la sottrazione di 0,15 punti determinata in fase dell'elaborato scritto del candidato, e così attribuendo al medesimo un punteggio complessivo pari a 21,05 punti in luogo di 20,9 punti, disponendo conseguentemente la rettifica della graduatoria regionale degli idonei per la Regione Siciliana sino alla definizione della fase di merito del giudizio in corso;

VISTO il Decreto direttoriale n. 42 del 5 marzo 2026- pubblicato il 10 marzo 2026 sul portale amministrazione trasparente del Ministero del lavoro e delle politiche sociali- con il quale è stata data esecuzione all'ordinanza del Consiglio di Giustizia Amministrativa della Regione Siciliana n. 43 del 19 febbraio 2026, disponendo una rettifica dell'Allegato 1 del decreto direttoriale n. 428 del 22 dicembre 2025, mediante la sostituzione del medesimo Allegato 1 con un nuovo Allegato 1-bis, recante la nuova graduatoria rettificata degli idonei codice C.1.SIC, dove il ricorrente risulta inserito al n. 121 con il punteggio di 21,05 limitatamente alla graduatoria regionale degli idonei per il profilo professionale di Funzionario psicologo per la Regione Siciliana;

VISTO l'aggiornamento del 6 marzo 2026, con il quale il Formez PA ha effettuato la seguente comunicazione sul portale inPA : "*Rettifica graduatoria idonei profilo Funzionario Psicologo – Codice C.1.SIC – A seguito di quanto disposto dal Consiglio di Giustizia Amministrativa della Regione Siciliana con ordinanza n. 43 del 19 febbraio 2026, è stata rettificata la graduatoria regionale di merito per il profilo Funzionario Psicologo limitatamente alla Regione Siciliana. Pertanto, si invitano i candidati idonei interessati a visualizzare, accedendo all'Area riservata del Portale inPA, il punteggio totale e la relativa posizione in graduatoria*;"

VISTA la sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Seconda) n. 1968/2026, pubblicata il 7 luglio 2026, resa all'esito del ricorso introduttivo integrato da motivi aggiunti proposto dal summenzionato candidato (RG n. 2012/2025), con la quale il Tribunale, decidendo nel merito, discostandosi dall'ordinanza cautelare del Consiglio di Giustizia Amministrativa della Regione Siciliana n. 43 del 19 febbraio 2026, ha rigettato il ricorso, statuendo che il quesito n. 24 presentava un'unica risposta corretta – quella che riproduce il contenuto testuale e il significato sistematico dell'articolo 1 del d.lgs. n. 502/1992 ("dai Servizi sanitari regionali e da altri enti e istituzioni di rilievo nazionale");

CONSIDERATO che il provvedimento cautelare ha una natura provvisoria e strumentale e, pertanto, viene integralmente superato dalla sentenza che definisce il giudizio di merito; per l'effetto, all'esito della predetta sentenza del TAR per la Sicilia n. 1968/2026, viene meno l'efficacia dell'ordinanza cautelare n. 43 del 19 febbraio 2026 emanata dal Consiglio di Giustizia Amministrativa della Regione Siciliana, con conseguente ripristino della penalità di -0,15 al candidato interessato che acquisisce nuovamente il punteggio di 20,90/30 con relativa espunzione del medesimo dalla graduatoria finale di merito per la Regione Sicil

ia, profilo professionale funzionari Psicologo, dove il ricorrente era stato collocato interinalmente, atteso che la prova si intendeva superata al raggiungimento del punteggio minimo di 21/30, secondo quanto disposto dall'art. 4, comma 6, del bando di concorso;

VISTA la mail acquisita al protocollo n. 12949, del 31 luglio 2026, con cui il Presidente di commissione per il profilo di Funzionario psicologo (codice C.1) ha trasmesso il verbale n. 22 del 17 luglio 2026 della predetta Commissione;

TENUTO CONTO che con il predetto verbale la commissione per il profilo di Funzionario psicologo (C.1) ha dato seguito alla sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Sicilia (Sezione seconda) n. 1968/2026, sopra richiamata, evidenziando che con la predetta sentenza è stato rigettato il ricorso proposto dal candidato e che, pertanto, si rende necessario il ripristino della graduatoria degli idonei per 102 unità

presso la Regione Sicilia - codice C.1.SIC (allegato n. 10-bis del verbale n. 15 del 16 dicembre 2025) - approvata con D.D. n. 428 del 22 dicembre 2025, precedentemente rettificata a seguito della richiamata Ordinanza del Consiglio di Giustizia Amministrativa della Regione Siciliana n. 43 del 19 febbraio 2026;

ACCERTATA la regolarità degli atti richiamati in premessa;

RILEVATA quindi la necessità, per le ragioni sopra esposte, di rettificare l'Allegato 1-bis al decreto direttoriale n. 42 del 5 marzo 2026, a sua volta recante rettifica dell'Allegato 1 al decreto direttoriale n. 428 del 22 dicembre 2025 di approvazione delle graduatorie regionali di merito per il profilo di Funzionario psicologo, limitatamente alla Regione Siciliana;

D E C R E T A

Articolo 1

Rettifica dell'Allegato 1-bis al decreto direttoriale n. 42 del 5 marzo 2026

1. Per le finalità e le motivazioni richiamate in premessa e in esecuzione della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Sicilia (Sezione seconda) n. 1968/2026 del 7 luglio 2026, è rettificato l'Allegato 1-bis al decreto direttoriale n. 42 del 5 marzo 2026, che a sua volta aveva modificato l'Allegato 1 al decreto direttoriale n. 428 del 22 dicembre 2025 di approvazione delle graduatorie regionali di merito per il profilo di Funzionario psicologo, limitatamente alla Regione Siciliana. Conseguentemente, l'Allegato 1-bis è sostituito dall'Allegato 1-ter al presente decreto, che ripristina la graduatoria nella versione antecedente alla rettifica disposta dal citato decreto direttoriale n. 42 del 5 marzo 2026.

Articolo 2

Pubblicazione

1. Il presente provvedimento è pubblicato sul portale "inPA", disponibile all'indirizzo Internet https://www.inpa.gov.it e sul portale amministrazione trasparente del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, all'indirizzo https://trasparenza.lavoro.gov.it/archivio22_bandi-di-concorso_0_95_639_1.html e all'indirizzo del PN Inclusione https://pninclusione21-27.lavoro.gov.it/, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 49 del Regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021, nonché dall'articolo 35 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e dall'articolo 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69.

Avverso il presente decreto è ammesso ricorso in sede giurisdizionale innanzi al Tribunale amministrativo regionale per il Lazio entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione o, in alternativa, ricorso straordinario di cui al capo terzo del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, entro centoventi giorni dalla stessa data.

Roma, 5 agosto 2026

Il Direttore Generale
Romolo de Camillis
Firmato digitalmente da
DE CAMILLIS ROMOLO
C=IT
O=MINISTERO DEL
LAVORO E DELLE
POLITICHE SOCIALI

Allegato:

Allegato 1-ter al decreto direttoriale n. 42 del 5 marzo 2026

Documento firmato digitalmente ai sensi degli articoli 20 e 21 del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e successive modificazioni.